ALLEGATO A)

STATUTO
DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r .l

TITOLO I
DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Articolo 1

La società è denominata: "ASMEL CONSORTILE Soc. cons. a r .l."

Articolo 2

La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al successivo articolo.
La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei Soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei.
A tal fine, viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società.

In particolare, svolge funzioni di centrale di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale ed assi- cura ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;
- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;
- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica;
- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società, per quanto non previsto dal presente statuto, opererà nel pieno rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in ma-teria di centrali di committenza, ispirandosi alle linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro, ove compatibili

Articolo 3

La società ha sede nel Comune di Roma.

La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, se- di secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero.

Articolo 4

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti: per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell' oggetto consortile o, eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 10. 000, 00 (diecimila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante partecipazioni quante sono i soci.
Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati.

Articolo 6

E' vietato il trasferimento delle quote sociali per succes-sione a causa di morte o per donazione. E' riconosciuto in questocaso il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c.
In caso di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte,la propria quota deve informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota alienanda, del suo prezzo, le generalità del cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale (diritto di prelazione).
Qualora non sia esercitato dai soci il suddetto diritto di prelazione, la quota è liberamente trasferibile se la maggioranza dei soci, calcolata per quote di capitale, nel termine di trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, 'non abbia negato il gradimento al cessionario proposto.
Nel caso in cui non sia esercitato dai soci il diritto di prelazione e cessionario, la maggioranza dei soci al socio che intendeva neghi il gradimento al trasferire la propria quota di partecipazione è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c.
Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

TITOLO II
ASSEMBLEA

Articolo 7

Nel caso le decisioni dei soci abbiano ad oggetto le materie loro riservate di cui all'articolo 2479 c.c., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, le

decisioni dei soci debbono essere adottare mediante deliberazione assembleare.
La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinata- rio; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all' indirizzo risultante dal Registro delle Imprese competente.
La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si re- puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano dì essere informati su tutti gli argomenti posti all' ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 8

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete all'organo amministrativo. Qualora l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio non possa o non voglia esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.

Articolo 9

Spetta al presidente dell' assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo com-ma n. 2 codice civile.

Articolo 11

Le deliberazioni dell' assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.
Il verbale deve indicare la data dell' assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capi tale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato del- le votazioni.
Il verbale deve riportare dal presidente a norma del Il verbale dell'assemblea, gli esiti degli

accertamenti fatti precedente articolo 9 anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nei seguenti casi di:

- modificazioni dello statuto;
- decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi. Illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, nonché la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge.
Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purché palesi.
L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l' universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti .

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, nell'ambito di un elenco di candidati individuati da "ASMEL Associazione"; La scelta del numero di amministratori è rimessa alle decisione dei soci. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea.
L'Organo amministrativo:

- è rieleggibile;
- resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina;

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi:

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- abbia liti pendenti con gli enti soci;

- si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali;
- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizio-ne, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina da parte dei soci, verrà eletto fra i consiglieri il presidente de Consiglio di Amministrazione; in mancanza dell'assemblea, alla nomina provvederà il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia} tu te le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:

- dalla maggioranza dei consiglieri in carica;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto a tutti i componenti il Consiglio (ed al sindaco se nominato) con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elet-tronica) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più 'breve, ma non inferiore a 2 {due) giorni. Nell'avviso di con- vocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.

Il Consiglio, in assenza di formale convocazione, si riterrà regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i componenti (ed il sindaco se nominato).

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno dei suoi membri, nel rispetto dei limiti di legge. Le cariche di presidente e di amministratore delegato non sono cumulabili.

Articolo 14

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e li esercita, in caso di Consiglio di Amministrazione, mediante delega, al fine della

piena in maniera collegiale o ed adeguata realizzazione dello scopo consortile.
Sono esclusi i poteri che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci. Esso ha pertanto tutte le facoltà occorrenti per l'espleta- mento dei suoi compiti, che vengono qui di seguito elencati a mero titolo esemplificativo:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell' interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi ed autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare o corrispondere salari, stipendi e retribuzioni;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio;
- emettere, ricevere e girare cambiali assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali;
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro;
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procuratori e periti;
- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;
- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e re- strizione alcuna.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi.

Articolo 15

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'organo amministrativo.
Egli potrà conferire parte dei propri poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori.
L'organo amministrativo potrà avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo-legale composto da 3 a 5 membri per la realizzazione degli obiettivi individuati dall'Assemblea.

Articolo 16

Ciascun socio ha diritto ad avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consulta- re i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 17

La società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni: di revisore.
Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia.

TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI

Articolo 18

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell' articolo 2364 codice civile. I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni.
Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile .

TITOLO VII
RAPPORTI CON I SINGOLI SOCI - CATEGORIE - RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 19

La società nell'espletamento delle attività societarie potrà avvalersi di

1. prestazioni di servizi da parte dei soci;
2. loro beni strumentali, macchinari ed attrezzature ritenuti occorrenti per l'attività operativa della società;

3. loro personale dipendente ritenuto necessario per la perfetta o migliore esecuzione delle attività sociali.

I compensi spettanti ai singoli soci per le prestazioni suddette saranno determinati d'accordo tra il socio medesimo e l'organo amministrativo.
Sono Soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo.
Possono essere soci soggetti pubblici e loro forme associative.

Il socio potrà recedere nei soli casi previsti dalla legge.

In ogni caso di esclusione dalla società consortile, la liquidazione della quota di partecipazione del socio escluso avverrà esclusivamente con eccedenze di bilancio distribuibili.

TITOLO VIII
REGOLAMENTI

Articolo 22

L'Organo amministrativo propone e l'assemblea approva eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

TITOLO IX
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l 'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO X
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presi-dente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai

fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

TITOLO XI
RINVIO

Articolo 25

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili con lo scopo consortile.

Firmato: IULIANO MICHELE, MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO)

Scarica la Versione Completa

Notaio
Dott. Massimo Prodigo
80122 Napoli Via Cesario Console 3
Tel 0817903243 Fax 0817041134
e-mail m.prodigo@notariato.it

REPERTORIO NUMERO 4.061
RACCOLTA NUMERO 2.997

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tre del mese di dicembre dell'anno duemilaquindici.
(03/12/2015)
In Napoli alla Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola G/1, alle ore sedici (16.00)
Avanti a me Dottor MASSIMO PRODIGO Notaio, in Napoli, con studio ivi in Via Cesario Console n. 3, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

SI E' RIUNITA

l'Assemblea della società "ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R. L.", con sede in Roma, Piazza Del Colosseo n. 4, capitale sociale deliberato Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 12236141003 (numero di iscrizione e codice fiscale) ed al numero 1361486 (R.E.A.) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- proposta di modifica degli articoli 5, 13, 15 e 16 dello statuto sociale;
- approvazione del nuovo testo dello statuto sociale aggiornato delle deliberande modifiche;
- proposta di aumento di capitale a titolo oneroso, scindibile, ad efficacia progressiva, da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e quindi di Euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila virgola zero zero), e deliberazioni relative alle modalità di esecuzione.

E' PRESENTE

Il signor **MANERA ARTURO** nato a Ailano (CE) il 4 dicembre 1944, ivi residente al Corso Umberto I n. 22, codice fiscale: MNR RTR 44T04 A106I, Presidente del Consiglio di Amministratore della società di cui epigrafe.
Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.
Aderendo do atto che assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, lo stesso comparente il quale

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, per il suddetto giorno, luogo ed ora, mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto ad intervenire in conformità all'art. 7 dello statuto sociale;
- che sono presenti tutti i soci rappresentanti il 100% (cento per cento) del capitale sociale, e cioè:
* il COMUNE DI CAGGIANO, con sede in Caggiano (SA), al Viale Giovanni Palatucci n.4, codice fiscale 00510420656, in perso-

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli 1
il 10 dicembre 2015
numero 22409 /1T

Iscritto presso il Registro delle Imprese di ROMA
il 10 dicembre 2015
prot. n. 388504

na del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, signor Giovanni Caggiano, nato a Caggiano il 3 Luglio 1959, ivi residente in Via Nucleo Fontana Caggiano n. 37, titolare di una quota di Euro 5.100,00 (cinquemilacento virgola zero zero);

- il COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA, con sede in Castelnuovo Di Conza (SA) in Via F. Di Donato n.16, codice fiscale 82003550652, in persona del Sindaco pro-tempore e legale rappresentante, signor Iannuzzelli Michele, nato a Santomenna (SA) il 15 novembre 1962, codice fiscale NNZ MHL 62S15 I260D, residente in Conza Della Campania (AV) in Via G. Marconi n. 42, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, titolare di una quota di Euro 4.900,00 (quattromilanovecento virgola zero zero);

- che è presente l'organo amministrativo, nelle persone di esso MANERA ARTURO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e del consigliere Tuliano Michele, assente l'altro consigliere Boselli Battista, che è stato comunque informato della assemblea e che non si è opposto alla trattazione, come da dichiarazione inviata alla società e che resta acquisita agli atti sociali;

- che non esiste l'organo di controllo;

- che tutti gli intervenuti sono sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, e che non si sono opposti alla trattazione;

ACCERTATA l'osservanza delle norme di legge e di Statuto, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il Presidente medesimo, dichiara l'Assemblea validamente costituita, in forma totalitaria, ed idonea a deliberare, e passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea i motivi che indocono a modificare gli articoli 5, 13, 15 e 16 dello statuto sociale, modifiche consistenti nella previsione che le quote di partecipazione al capitale possano essere anche non proporzionali ai conferimenti ed in piccoli ritocchi e più precisamente:

- all'articolo 5: aggiunta di un secondo periodo "**Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati.**";

- all'articolo 13: primo periodo sostituzione delle parole "**dal socio**" con la parola "**da**"; terzo periodo eliminazione della parola "**amministratore**";

- all'articolo 15, secondo periodo sostituzione della parola "**loro**" con la parola "**propri**";

- all'articolo 16 sostituzione della parola "**amministratore**" con la parola "**organo amministrativo**".

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente svolge un'ampia relazione sulla situazione della società ed eviden-

zia che per una concreta politica di sviluppo è necessario fare entrare in società i Comuni, già soci di ASMEL ASSOCIAZIONE, e per realizzare ciò propone di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liberarsi in danaro e da offrirsi e collocare esclusivamente presso Enti locali e/o loro organismi aggregativi già soci di ASMEL ASSOCIAZIONE, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2018, precisando, esso presidente, che la quota da far sottoscrivere a ciascun ente (Comune) sarà pari al numero di residenti di ciascuno di essi moltiplicato per 0,15 (zero virgola quindici) euro ed arrotondato alla unità di euro superiore, stabilendo altresì che tale aumento è scindibile, ad efficacia progressiva, e che pertanto il capitale della Società si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle quote effettivamente sottoscritto entro il termine di scadenza. ----------

In concreto si propone di delegare l'Organo Amministrativo per il collocamento di detto aumento presso Enti locali e/o loro organismi aggregativi e di porre come termine per il collocamento stesso la data del 31 dicembre 2018. ======

Il Presidente, a nome dell'intero consiglio di amministrazione, evidenzia, inoltre, e certifica che nulla osta a tale operazione poichè: ======

- il capitale sociale attualmente sottoscritto di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) risulta ad oggi interamente versato e che, pertanto, non vi è impedimento alcuno all'immediata esecuzione della presente delibera; ----------
- non vi sono perdite di qualsivoglia entità. ----------

Il Presidente, inoltre, precisa che nel caso in cui le proposte venissero accolte si dovranno modificare gli articoli 5, 6, 13, 15 e 16 dello statuto sociale. ----------

A questo punto, i signori Caggiano Giovanni e Iannuzzelli Michele dichiarano di rinunciare irrevocabilmente al diritto di opzione spettante al "COMUNE DI CAGGIANO" ed al "COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA" dagli stessi rispettivamente rappresentati, sull'aumento di capitale deliberando. ----------

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, con voto palese per alzata di mano, previa concorde ed unanime rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci, come meglio detto, ----------

---------- DELIBERA ----------

---------- - I - ----------

di modificare gli articoli 5, 13, 15 e 16 dello statuto sociale che risultano del seguente letterale tenore: ======

"Articolo 5 ----------

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante partecipazioni quante sono i soci. ----------

le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati. =

Articolo 13 =

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, nell'ambito di un elenco di candidati individuati da "ASMEL Associazione"; la scelta del numero di amministratori è rimessa alla decisione dei soci.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea.

L'Organo amministrativo: =

- è rieleggibile;
- resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina;

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi: =

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- abbia liti pendenti con gli enti soci;
- si trovi in una delle condizioni previsto dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; =
- si sia trovato nelle condizioni previsto dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali; =
- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; =

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina da parte dei soci, verrà eletto fra i consiglieri il presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dell'assemblea, alla nomina provvederà il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta: =

- dalla maggioranza dei consiglieri in carica;
- dall'organo di controllo. =

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto a tutti i componenti il Consiglio (ed al sindaco se nominato) con

lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. ==========

Il Consiglio, in assenza di formale convocazione, si riterrà regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i componenti (ed il sindaco se nominato). ==========

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età. ==========

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. ==========

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio. ==========

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno dei suoi membri, nel rispetto dei limiti di legge. Le cariche di presidente e di amministratore delegato non sono cumulabili. ==========

========== Articolo 15 ==========

La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'organo amministrativo. ==

Egli potrà conferire parte dei propri poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori. ==========

L'organo amministrativo potrà avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo-legale composto da 3 a 5 membri per la realizzazione degli obiettivi individuati dall'Assemblea. ==========

========== Articolo 16 ==========

Ciascun socio ha diritto ad avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia." ==========

A seguito della superiore deliberazione, l'assemblea ha quindi deliberato di approvare il nuovo testo di statuto sociale, del quale, i presenti hanno dichiarato di averne esatta conoscenza, per averne avuto in precedenza comunicazione, e che, come modificato ed approvato, si allega al presente verbale sub "A". ==========

========== - II - ==========

- di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ad Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) e, quindi, di Euro

590.000,00 (cinquecentonovantamila virgola zero zero) da liberarsi in denaro e da offrirsi esclusivamente presso Enti locali e/o loro organismi aggregativi già soci di ASMEL ASSOCIAZIONE; ==========
- che la quota da far sottoscrivere a ciascun ente (Comune) sarà pari al numero di residenti di ciascuno di essi moltiplicato per 0,15 (zero virgola quindici) euro ed arrotondato alla unità di euro superiore; ==========
- che detto aumento sia scindibile ad efficacia progressiva; =
- che il termine finale è il 31 dicembre 2018; ==========
- che pertanto il capitale della Società si intenderà aumentato di un importo pari al valore nominale delle quote effettivamente sottoscritte entro il termine di scadenza; ==========
- di dare mandato all'organo amministrativo e per esso al legale rappresentante pro tempore di dare esecuzione alla presente delibera, di collocare il detto aumento di capitale, ed in particolare affinché abbia cura di depositare l'attestazione di cui all'articolo 2481 bis, ultimo comma del Codice Civile, e provveda al conseguente aggiornamento, modificando l'indicazione del capitale nominale, del relativo articolo dello statuto. ==========
========== - III - ==========
I soci prendono atto che le modifiche dell'atto costitutivo produrranno effetto, a norma del quinto comma dell'art. 2436 c.c., solo a seguito dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. ==========
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, preso atto della esplicita rinunzia dei soci COMUNE DI CAGGIANO e COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA, dichiara approvate le assunte deliberazioni e chiusa l'Assemblea alle ore sedici e trenta (16.30) ==========
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. =
Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno, su quattro fogli per tredici facciate circa ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, unitamente a quanto allegato, alle ore sedici e trentadue (16.32) ==========
Firmato: ARTURO MANERA, MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO) ====
ALLEGATO "A" ALL'ATTO IN DATA 03.12.2015 ==========
REPERTORIO NUMERO 4.061 ==========
RACCOLTA NUMERO 2.997 ==========

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

"ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.l.". ==========

TITOLO I ==========

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA ==========

Articolo 1 ==========

La società è denominata: ==========

"ASMEL CONSORTILE Soc. cons. a r.l.". ==========

Articolo 2 ----------

La società ha scopo consortile e quindi senza scopo di lucro

né finalità industriali o commerciali perseguendo obiettivi di carattere generale nella realizzazione di quanto previsto nell'oggetto consortile di cui al successivo articolo. =======
La società consortile opera nel rispetto delle finalità statutarie e degli interessi dei Soci e dei loro associati di primo e secondo livello e svolge le attività e iniziative atte a promuovere e sostenere l'innovazione e la valorizzazione dei sistemi in rete anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei. ==========
A tal fine, viene espressamente esclusa, anche solo in linea teorica, la partecipazione di privati e di forme associative partecipate da privati nella compagine sociale e viene esclusa qualsiasi vocazione commerciale della società. ==========
In particolare, svolge funzioni di centrale di committenza a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale ed assicura ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonchè adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività: ==========
- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico; ==========
- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi; ==========
- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica; ==========
- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo. ==========
Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opererà in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento adottate da ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, associazione senza scopo di lucro. ==========

========== **Articolo 3** ==========

La società ha sede nel Comune di Roma. ==========
La società ha facoltà di istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze, in qualsiasi luogo, in Italia ed all'estero. ==========

========== **Articolo 4** ==========

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la cui esecuzione rientra nell'oggetto consortile o, eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso. ==========

---------- **TITOLO II** ----------

========== **CAPITALE SOCIALE-PARTECIPAZIONI** ==========

========== **Articolo 5** ==========

Il **capitale sociale** è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** ed è rappresentato da tante partecipazioni quante sono i soci. ==========

Le quote di partecipazione al capitale sociale possono anche non essere di ammontare proporzionale all'ammontare dei conferimenti effettuati. ===

= Articolo 6 =

E' vietato il trasferimento delle quote sociali per successione a causa di morte o per donazione. E' riconosciuto in questo caso il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c. ===

In caso di trasferimento delle quote sociali per atto tra vivi, il socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria quota deve informarne con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'ammontare della quota alienanda, del suo prezzo, le generalità del cessionario e delle condizioni della cessione, l'organo amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. =

Questi potranno rendersi acquirenti della quota alienanda in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale (diritto di prelazione). =

Qualora non sia esercitato dai soci il suddetto diritto di prelazione, la quota è liberamente trasferibile se la maggioranza dei soci, calcolata per quote di capitale, nel termine di trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, non abbia negato il gradimento al cessionario proposto. ===

Nel caso in cui non sia esercitato dai soci il diritto di prelazione e la maggioranza dei soci neghi il gradimento al cessionario, al socio che intendeva trasferire la propria quota di partecipazione è attribuito il diritto di recesso ai sensi dell'art.2469, comma 2, c.c.. =

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. =

= TITOLO III =

ASSEMBLEA

= Articolo 7 =

Nel caso le decisioni dei soci abbiano ad oggetto le materie loro riservate di cui all'articolo 2479 c.c., nonchè in tutti gli altri casi previsti dalla legge, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottare mediante deliberazione assembleare. ===

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale purchè nel territorio italiano, almeno otto giorni prima di quello fissato nell'avviso, con qualsiasi mezzo (fax, via e-mail, ecc.) che possa comprovare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; in alternativa la convocazione può essere effettuata mediante raccomandata postale spedita ai soci almeno otto giorni prima. Le convocazioni vanno effettuate all'indirizzo comunicato dal socio alla società o, in mancanza, all'indiriz-

zo risultante dal Registro delle Imprese competente.
La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o il sindaco, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 8

La presidenza dell'Assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete all'organo amministrativo.
Qualora l'amministratore unico o il Presidente del Consiglio non possa o non voglia esercitare tale funzione gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.

Articolo 9

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 10

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (anche non autenticata), ai sensi e nei limiti e salvi i divieti di legge, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 primo comma n.2 codice civile.

Articolo 11

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 9.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-

co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. E' comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale nei seguenti casi di:

- modificazioni dello statuto;
- decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società o alla sua revoca, nonchè la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Sono fatte salve le più elevate maggioranze previste dalla legge.

Il diritto di voto in assemblea è regolato dalle vigenti norme di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal presidente, purchè palesi.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 13

La società è amministrata da un Amministratore Unico o, in alternativa, da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'assemblea dei soci, nell'ambito di un elenco di candidati individuati da "ASMEL Associazione"; La scelta del numero di amministratori è rimessa alla decisione dei soci.
Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio oltre ad un eventuale compenso determinato dall'assemblea.

L'Organo amministrativo:

- è rieleggibile;
- resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina;

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi:

- è stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;
- abbia liti pendenti con gli enti soci;
- si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- si sia trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
- è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- ha riportato condanne penali o ha in corso procedimenti penali;
- ha riportato condanne a pene che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero la sospensione o l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia rappresentato da un Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina da parte dei soci, verrà eletto fra i consiglieri il presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dell'assemblea, alla nomina provvederà il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (che potrà coincidere con la sede legale o anche in luogo diverso, purché in Italia) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario e/o quando ne sia fatta richiesta scritta:
- dalla maggioranza dei consiglieri in carica;
- dall'organo di controllo.

L'avviso di convocazione viene inviato per iscritto a tutti i componenti il Consiglio (ed al sindaco se nominato) con lettera o altro mezzo idoneo (anche a mezzo fax o posta elettronica) presso il domicilio risultante agli atti della società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore a 2 (due) giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza.
Il Consiglio, in assenza di formale convocazione, si riterrà regolarmente costituito qualora siano presenti tutti i componenti (ed il sindaco se nominato).
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei Consiglieri intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da appositi verbali che, trascritti sul libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al

Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno dei suoi membri, nel rispetto dei limiti di legge. Le cariche di presidente e di amministratore delegato non sono cumulabili.

Articolo 14

L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e li esercita, in caso di Consiglio di Amministrazione, in maniera collegiale o mediante delega, al fine della piena ed adeguata realizzazione dello scopo consortile.

Sono esclusi i poteri che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

Esso ha pertanto tutte le facoltà occorrenti per l'espletamento dei suoi compiti, che vengono qui di seguito elencati a mero titolo esemplificativo:

- conseguire ed organizzare tutti i mezzi necessari per l'esercizio delle attività consortili e per il funzionamento della società;
- stipulare qualunque contratto, tipico o atipico, e svolgere ogni altra attività negoziale nell'interesse della società;
- acquistare e vendere beni mobili ed immobili;
- richiedere licenze, concessioni, permessi ed autorizzazioni;
- assumere e licenziare personale, esercitare il relativo potere disciplinare, determinare e corrispondere salari, stipendi e retribuzioni;
- concedere e prendere beni mobili ed immobili in locazione, affitto e noleggio;
- emettere, ricevere e girare cambiali, assegni e tratte;
- chiedere mutui e finanziamenti, concedendo ipoteche e privilegi su immobili e macchinari sociali;
- chiedere apertura di fidi bancari e di conti correnti bancari e postali;
- chiedere lo sconto bancario di cambiali e tratte;
- riscuotere e cedere crediti;
- pagare debiti accertati e riscuotere somme;
- rilasciare e ricevere quietanze;
- ritirare pacchi, plichi raccomandati e assicurati dagli uffici postali, ferroviari e doganali;
- conferire incarichi professionali e di lavoro autonomo, determinando e pagando i relativi compensi;
- agire e resistere in giudizio dinanzi a giurisdizioni ordinarie, amministrative, comunitarie, commissioni tributarie, magistratura ed uffici del lavoro;
- nominare e revocare avvocati, consulenti aziendali e fiscali, ingegneri ed architetti, esperti informatici, procuratori e periti;
- stipulare transazioni, giudiziali e stragiudiziali;

- fare insomma tutto quanto riterrà utile ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile, senza limite e restrizione alcuna. ==========
L'organo amministrativo ha facoltà di nominare, per singoli atti o categorie di atti, procuratori "ad negotia", determinandone poteri, compiti e compensi. ----------
========== Articolo 15 ==========
La rappresentanza legale della società consortile di fronte ai terzi ed in giudizio compete all'organo amministrativo. ==
Egli potrà conferire parte dei propri poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti e nominare institori. ==========
L'organo amministrativo potrà avvalersi di un comitato tecnico-amministrativo-legale composto da 3 a 5 membri per la realizzazione degli obiettivi individuati dall'Assemblea. =======
Articolo 16
Ciascun socio ha diritto ad avere dall'organo amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia. ==========
========== TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO
Articolo 17
La società può nominare un sindaco che avrà anche funzioni di revisore.
Per i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo e per i relativi requisiti, poteri, doveri, cessazione, compenso, durata e funzionamento e quant'altro inerente si rinvia alle norme di legge in materia.
========== TITOLO VI ----------
======= ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO-RIPARTIZIONE UTILI
Articolo 18
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
L'eventuale utile netto di bilancio è ripartito come segue:
-- la ventesima parte è destinata alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
-- il rimanente, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, verrà accantonato e reinvestito nell'attività societaria. ==========
Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 codice civile. ==========
I soci potranno effettuare finanziamenti con diritto alla restituzione nei confronti della società nei modi stabiliti dal comma 1 dell'art.6) della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 n.1058 e successive modificazioni.

Detti finanziamenti potranno essere anche totalmente infruttiferi di interessi in deroga alla presunzione di cui all'articolo 1282 codice civile.

TITOLO VII

RAPPORTI CON I SINGOLI SOCI - CATEGORIE - RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 19

La società nell'espletamento delle attività societarie potrà avvalersi di

1. prestazioni di servizi da parte dei soci;
2. loro beni strumentali, macchinari ed attrezzature ritenuti occorrenti per l'attività operativa della società;
3. loro personale dipendente ritenuto necessario necessario per la perfetta e migliore esecuzione delle attività sociali.

I compensi spettanti ai singoli soci per le prestazioni suddette saranno determinati d'accordo tra il socio medesimo e l'organo amministrativo.

Articolo 20

Sono Soci fondatori i soggetti che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Possono essere soci soggetti pubblici e loro forme associative.

Articolo 21

Il socio potrà recedere nei soli casi previsti dalla legge.

In ogni caso di esclusione dalla società consortile, la liquidazione della quota di partecipazione del socio escluso avverrà esclusivamente con eccedenze di bilancio distribuibili.

TITOLO VIII

REGOLAMENTI

Articolo 22

L'Organo amministrativo propone e l'assemblea approva eventuali regolamenti interni della società per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della società.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Nel caso di scioglimento della società, da qualsiasi causa dipenda, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere in conformità alle prescrizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del

pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio, competente per territorio, in ragione della sede sociale il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.
Il Collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia. ==========

TITOLO XI

RINVIO

Articolo 25

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata e, in quanto compatibili con lo scopo consortile.

FIRMATO: ARTURO MANERA, MASSIMO PRODIGO NOTAIO (SIGILLO) ====

LA PRESENTE COPIA, CHE CONSTA DI QUINDICI FACCIATE, E' CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ROGITI MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME ED AL SUO ALLEGATO "A". ----------

SI RILASCIA PER USO CONSENTITO.
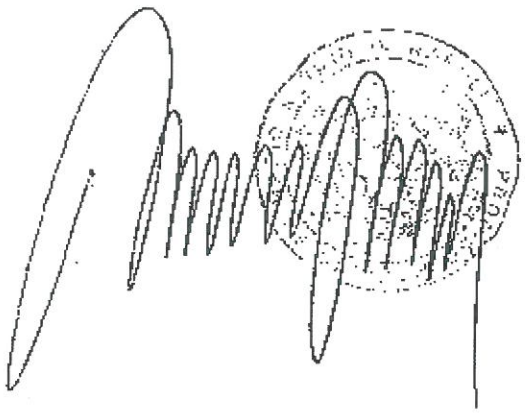
NAPOLI, LI' 14 DICEMBRE 2015 ==========